



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Massimo Zanetti Presidente
- dott.ssa Luciana Nicoli Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.2018, ha emesso il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3, l.f., depositata in data 29.01.2018 (e modificata in data 06.04.2018) dalla IOSA CARLO S.R.L., con sede legale in Terni, Via T. Pallotta n. 7, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Gionatan Iosa, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Materazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Visciotti n. 1, giusta procura in calce ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.;

- ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 28.06.2017;
premessi che:

- in data 28.06.2017 la società ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., chiedendo la fissazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 30.06.2017 il Tribunale ha fissato il termine di centoventi giorni (a decorrere dalla data di emissione del medesimo decreto) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3 l.f., nominando commissario giudiziale il dott. Francesco Angeli, disponendo gli obblighi informativi mensili di cui all'art. 161, co. 8, l.f. (tutti rispettati) e imponendo alla società ricorrente il versamento entro quindici giorni di una cauzione di € 20.000,00 per le spese di procedura (cauzione regolarmente versata in data 10.07.2017);
- con decreto del 22.11.2017, su istanza della società ricorrente, il suddetto termine è stato prorogato di sessanta giorni ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f.;
- in data 29.01.2018 la società ricorrente ha tempestivamente depositato la proposta di concordato, allegando la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 15.03.2018, il Tribunale ha rilevato numerosi profili di inammissibilità della proposta di concordato e, ai sensi dell'art. 162, co. 2, l.f., ha disposto la convocazione della società debitrice per l'udienza camerale del 09.04.2018, disponendo la comunicazione del provvedimento anche al P.M. in sede;
- in data 06.04.2018 la società ricorrente ha depositato una memoria difensiva in ordine ai rilievi mossi dal Tribunale con il predetto decreto, modificando contestualmente la proposta

di concordato e producendo nuovi documenti (ivi inclusa un'integrazione della relazione di attestazione ex art. 161, co. 3, l.f.), e insistendo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- all'esito dell'udienza del 09.04.2018, il Tribunale si è riservato di decidere in ordine all'ammissibilità della proposta di concordato;

precisato anzitutto che questo Tribunale non condivide l'orientamento (pur segnalato alla proponente già nel decreto del 15.03.2018) da ultimo espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'imprenditore convocato per l'udienza ex art. 162, co. 2, l.f., anche in caso di mancata concessione del termine di cui al comma 1 del medesimo art. 162 l.f., potrebbe comunque procedere ad integrare o a modificare i contenuti dell'originaria proposta (v. Cass. 22264/2017: “[...] si tratta di stabilire se l'imprenditore che abbia proposto domanda di concordato possa procedere ad una modificazione della proposta originariamente formulata quando il Tribunale, formulati i rilievi in merito alla inammissibilità di quest'ultima, abbia fissato l'udienza ex art. 162 l.f. senza, tuttavia, concedere termine al debitore ai sensi del primo comma della disposizione da ultimo citata. A tale proposito è ragionevole sostenere che il debitore proponente possa procedere ad una integrazione ovvero ad una modificazione sostanziale dei contenuti della originaria proposta, tanto più se, sulla falsariga dei rilievi di inammissibilità formulati dal Tribunale, provvede al suo deposito nel corso della udienza fissata ex art. 162 l.f., e ciò anche a prescindere dalla concessione a cura del Tribunale di un termine accordato a tali fini. Nonostante il tenore letterale dell'art. 162 co. 1 l.f. non sia inequivoco sul punto poiché effettivamente pare subordinare l'iniziativa del debitore ad una specifica autorizzazione, non si può sostenere che il debitore non possa esplicitare le sue difese intervenendo sul contenuto di una proposta che a dire del Tribunale risulta inammissibile. Invero, poiché la convocazione del debitore per l'udienza ex art. 162 l.f. ha proprio la finalità di consentire a quest'ultimo di interloquire scongiurando la ipotesi di inammissibilità del concordato, è irragionevole ipotizzare che non possa recepire le indicazioni del Tribunale ritoccando con interventi più o meno incisivi la originaria proposta. Muovendo da questa ottica potrebbe allora sostenersi che, ogniqualvolta il Tribunale fissi l'udienza ex art. 162 l.f. formulando i suoi rilievi, di fatto, conceda termine al debitore per esercitare a tutto campo il suo diritto di difesa. La previsione dell'art. 162 l.f. nella parte in cui consente al tribunale di autorizzare la presentazione di una integrazione ovvero di depositare nuovi documenti potrebbe allora più propriamente essere ricollegata al caso in cui il debitore, non avendo provveduto per l'udienza fissata ex art. 162 l.f. a difendersi adeguatamente, chieda un rinvio onde ovviare ai rilievi del tribunale. È solo in tale ultima ipotesi che il Tribunale, operando una comparazione degli interessi in gioco, potrebbe negare il termine invocato ritenendo prevalente l'interesse del ceto creditorio alla limitazione degli effetti protettivi ex art. 168 l.f. ed al tempestivo esame delle eventuali istanze di fallimento. Diversamente opinando, ove si ritenesse che il termine per la integrazione ed il deposito di nuovi documenti deve essere espressamente concesso anche in vista della celebrazione della udienza ex art. 162 l.f., si perverrebbe alla discutibile conclusione che il Tribunale, con scelta discrezionale e non sindacabile, possa decidere in quali casi ed entro quali limiti è data facoltà all'imprenditore di scongiurare la declaratoria di inammissibilità del concordato. Conforta le conclusioni sin qui raggiunte la circostanza che l'art. 161 Co. 3 l.f. stabilisce come una "modifica sostanziale" della originaria proposta e del correlato piano di concordato debba essere corredata dal deposito di una "ulteriore" attestazione del professionista. Tale disposizione, invero, proprio perché collocata tra le norme che disciplinano la fase che precede l'ammissione al concordato, sembra confermare l'assunto secondo cui l'imprenditore possa, indipendentemente da una autorizzazione espressa del

Tribunale, formulare una nuova proposta. L'art. 161 co. 3 l.f. non deve, infatti, essere letto come disposizione strettamente collegata all'art. 162 Co. 1 l.f. (nella parte in cui prevede che il tribunale possa concedere termine per integrazione) atteso che l'integrazione della proposta e la modifica sostanziale di quest'ultima configurano interventi diversi. Per completezza non può tralasciarsi di considerare che l'intera legge fallimentare evidenzia uno speciale favore del legislatore per la soluzione negoziale della crisi ragion per cui tra due interpretazioni possibili di una stessa disposizione, se si ha riguardo alla ratio legis, è bene favorire quella che preservi la soluzione concordataria tutte le volte in cui essa non pregiudichi in modo sostanziale l'interesse del ceto creditorio, circostanza che si verifica solo ove l'ipotesi di integrazione o di modificazione siano prospettate in chiave di abuso al fine di conseguire il protrarsi dell'udienza ex art. 162 l.f.”);

ritenuto, infatti, che: 1) il predetto orientamento mal si concilia con la natura perentoria del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f. per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del c.d. concordato “con riserva”, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi che devono essere allegati dal richiedente e verificati in modo rigoroso dal Tribunale (v. Cass. 13999/2018, Cass. 670/2017, Cass. 606/2017, Cass. 270/2017), poiché consentire in ogni caso (e con il solo limite del vaglio sull'eventuale abuso dello strumento concordatario) la modifica della proposta di concordato (o addirittura la presentazione di una nuova proposta in pendenza della procedura di concordato in seno alla quale sia stata depositata la precedente, a condizione della contestuale rinuncia a quest'ultima: v. in tal senso Cass. 13999/2018) significa necessariamente “sconfessare” la natura decadenziale del predetto termine (afferzata dalla stessa giurisprudenza di legittimità: v. Cass. 6277/2016); 2) l'orientamento in questione “svuota” ingiustificatamente di significato la disposizione di cui all'art. 162, co. 1, l.f., che secondo la stessa Suprema Corte, nel prevedere che “il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”, attribuisce all'organo giudicante un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto (v. Cass. 11916/2018, Cass. 19938/2017, Cass. 18639/2017 e Cass. 12549/2014); 3) non pare convincente l'affermazione secondo cui il termine non superiore a quindici giorni previsto dalla predetta disposizione potrebbe essere concesso (o negato), nell'esercizio del summenzionato potere discrezionale, solo all'esito dell'udienza camerale prevista dall'art. 162, co. 2, l.f. e nel caso in cui il proponente – non avendo provveduto entro tale udienza ad emendare i vizi della proposta – chieda un rinvio per ovviare ai rilievi del Tribunale, atteso che una tale affermazione si pone in contrasto con il tenore letterale e con la collocazione topografica delle disposizioni di cui ai primi due commi dell'art. 162 l.f. (il comma 1 non contiene riferimenti a “rinvii” ma prevede la possibilità della concessione di un termine, ed è posto – non a caso – prima del comma 2, in base al quale, se “all'esito del procedimento” – nel quale si inserisce anche l'eventuale concessione del termine di cui al comma 1 – risulta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione, il Tribunale convoca il debitore in camera di consiglio per “sentirlo”); 4) non è vero che diversamente opinando – ove si ritenesse, cioè, che il termine per l'integrazione del piano e il deposito di nuovi documenti possa essere concesso solo prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 162, co. 2, l.f. – si perverrebbe alla conclusione che il Tribunale possa decidere “con scelta discrezionale e non sindacabile [...] in quali casi ed entro quali limiti è data facoltà all'imprenditore di scongiurare la declaratoria di inammissibilità del concordato”, atteso che l'eventuale mancata concessione del termine di cui all'art. 162, co. 1, l.f. da parte del Tribunale è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato, alla stessa stregua del diniego della proroga del termine prevista dall'art. 161, co. 6, l.f. (v. in proposito le già menzionate Cass. 13999/2018, Cass. 670/2017, Cass.

606/2017, Cass. 270/2017 e Cass. 6277/2016); 5) non è vero che l'opinione di chi nega la possibilità di integrazioni e modifiche della proposta in mancanza della concessione del termine previsto dal comma 1 dell'art. 162 l.f. si risolve in una negazione del diritto di difesa del proponente, poiché, se è vero che la convocazione del debitore per l'udienza ex art. 162, co. 2, l.f. ha la finalità di consentire a quest'ultimo di interloquire e di esplicitare a pieno il contraddittorio in merito alle ragioni dell'inammissibilità della proposta rilevate dal Tribunale, tale contraddittorio, per espressa previsione della norma, si esaurisce nel diritto del proponente di essere "sentito" (ossia di contraddire ai rilievi del Tribunale, anche al fine di meglio chiarire determinati aspetti della proposta ed eventualmente convincere il giudicante dell'insussistenza di motivi ostativi all'apertura della procedura di concordato), e, d'altra parte, la stessa Suprema Corte ha più volte sottolineato che l'assenza di relazione tra il contenuto dei chiarimenti eventualmente richiesti dal Tribunale ai sensi del comma 1 dell'art. 162 e le ragioni in base alle quali viene poi dichiarata l'inammissibilità della proposta non viola il principio del contraddittorio e non dà luogo ad alcuna nullità (v. Cass. 11916/2018, Cass. 19938/2017, Cass. 18639/2017 e Cass. 12549/2014); 6) non è decisivo, del resto, il riferimento dell'art. 161, co. 3, l.f. alla necessità di una "*analoga relazione*" (di attestazione) in caso di "*modifiche sostanziali della proposta o del piano*", poiché, come noto, la modifica della proposta è ben possibile dopo l'apertura del concordato ed entro il termine stabilito dall'art. 172, co. 2, l.f., e, d'altra parte, non necessariamente tale riferimento deve intendersi "*collocato tra le norme che disciplinano la fase che precede l'ammissione al concordato*", ben potendo la collocazione topografica del riferimento spiegarsi in ragione della "*analogia*" di situazioni rilevata dallo stesso legislatore; 7) il *favor* del legislatore per la soluzione negoziale della crisi non può di per sé giustificare un'interpretazione siffatta dell'art. 162 l.f. che, come detto, appare in contrasto non solo con la sua formulazione letterale e con la sua collocazione topografica, ma anche con una sua lettura sistematica in combinato disposto con l'art. 161, co. 6, l.f.; ritenuto che, in ogni caso, nonostante le deduzioni svolte dalla società debitrice con la memoria depositata in data 06.04.2018 e anche a voler tener conto delle modifiche apportate alla proposta di concordato e dei nuovi documenti prodotti, devono essere ribadite le ragioni di inammissibilità già indicate con decreto del 15.03.2018, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- 1) Il piano, avente ad oggetto un concordato con continuità aziendale, si basa sul presupposto del persistere della disponibilità in capo alla società proponente di tutti i beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, in buona parte oggetto di sequestro penale preventivo preordinato alla confisca per equivalente. Tale disponibilità attualmente sussiste in forza del provvedimento emesso in data 27.06.2017 dalla Procura della Repubblica, con il quale è stata concessa all'amministratore Gionatan Iosa, a titolo di "*gratuita giudiziale custodia*", la "*facoltà d'uso*" dei beni sequestrati "*per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali stipulate*", nonché in forza del decreto di "*restituzione parziale*" del 04.07.2017 (confermato dal Tribunale del Riesame di Terni in data 07.07.2017), con cui la stessa Procura della Repubblica ha dissequestrato i saldi contabili giacenti presso gli istituti di credito "*ripristinando la facoltà di movimentazione all'amministratore Iosa Gionatan che al NPT Guardia di Finanza renderà il conto come da procedimento del 27 giugno 2017*". A questo riguardo la società proponente ha affermato nella proposta che "*in detta situazione, nel caso in cui non dovesse intervenire, medio tempore, una revoca del disposto sequestro penale preventivo, è perciò ipotizzabile che lo stesso permanga, pur senza tramutarsi in confisca, per tutta la durata degli eventuali gradi di giudizio, e quindi, ragionevolmente, per un tempo mediamente individuabile in almeno sei anni*".

Con memoria del 06.04.2018, la società proponente: ha affermato che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale nel decreto del 15.03.2018, non si tratterebbe di uno svincolo temporaneo dei conti sequestrati ma di un vero e proprio *“provvedimento di restituzione conseguente ad un espresso dissequestro, e quindi [...] di un provvedimento che non è revocabile, e non è condizionato ad alcunché, visto che il disposto obbligo di rendiconto alla GdF è esclusivamente diretto a monitorare la continuità aziendale”*; pur non ritenendolo necessario, ha prodotto un’integrazione della relazione di attestazione ex art. 161, co. 3, l.f. del dott. Mattei *“con un giudizio di verosimiglianza circa la durata del processo penale”*, precisando che *“nel momento in cui si è affermato che la durata dei tre gradi di giudizio è mediamente individuabile in sei anni, non si è formulata alcuna ipotesi generica, ma ci si è riferiti, oltre che alla Legge Pinto, ai dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia”* (v. pag. 3-6 della predetta memoria). Sul punto, non può non ribadirsi che. il piano si fonda in modo essenziale su una condizione il cui avveramento, incerto e indipendente dalla volontà della società proponente, viene affermato sulla base di un’ipotesi del tutto aleatoria in ordine ai tempi e alle sorti del processo penale e del correlato provvedimento di sequestro (ipotesi che, quanto alle sorti del processo e del sequestro, presuppone una sorta di *“pronostico”* in merito alle decisioni dell’autorità giudiziaria, e, quanto ai tempi del processo, è basata su una mera rilevazione della durata media dei processi sul territorio nazionale o della durata di altri processi che hanno visto imputato l’amministratore della società proponente, rilevazione che, evidentemente, non consente *ex se* di ritenere sufficientemente prevedibile la durata del processo penale *de quo*). Quanto alla rimessione dei beni strumentali nella disponibilità dell’amministratore Gionatan Iosa, si tratta in realtà di una mera *“facoltà d’uso per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali stipulate”*, sicché è evidente che riguardo a tali beni non vi sia stato alcun dissequestro. Quanto, poi, ai saldi attivi dei conti correnti, il relativo dissequestro è stato subordinato dalla Procura della Repubblica alla presentazione di rendiconti mensili al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Terni, rendiconti che, contrariamente a quanto affermato dalla società proponente nella memoria del 06.04.2018, sono finalizzati (non già a *“monitorare la continuità aziendale”*, bensì) a *“rendere il conto [...] delle modalità negoziali attivate con AST di Terni”* e dunque a verificare che l’impiego delle somme avvenga esclusivamente per le finalità per le quali è stato autorizzato dalla stessa Procura della Repubblica, ragion per cui non può dirsi che le somme siano rientrate nella piena e incondizionata disponibilità della società. In un tale contesto, le affermazioni contenute nell’integrazione alla relazione ex art. 161, co. 3, l.f. del dott. Mattei secondo cui *“in ordine alla durata del processo penale, appare presumibile, con elevato grado di ragionevolezza, una durata dei tre gradi di giudizio mediamente individuabile in sei anni”* e la relazione sarebbe quindi *“correttamente basata su dati attuali certi, rappresentati anche dalla facoltà d’uso concessa e dal dissequestro disposto con i sopracitati provvedimenti, la cui modificazione non sarebbe ragionevolmente ipotizzabile per l’intero periodo di durata del piano”*, non è idonea a sorreggere l’attestazione sulla fattibilità del piano di concordato, in quanto si risolve in una previsione di avveramento di una condizione – come detto, incerta e indipendente dalla volontà della società proponente – basata su un *“avventuroso”* giudizio prognostico in merito ai tempi e ai contenuti delle prossime decisioni dell’autorità giudiziaria (sul tema delle condizioni cui è subordinata la fattibilità del piano e sul contenuto delle valutazioni che l’attestatore deve compiere al riguardo, v. Trib. Treviso, 7 ottobre

2016, in www.ilfallimentarista.it, Trib. Mantova, 17 ottobre 2013, in www.unijuris.it, e Trib. Roma, 25 luglio 2012, in www.ilcaso.it);

- 2) Sulla medesima ipotesi (e cioè che il sequestro preventivo permanga, pur senza tramutarsi in confisca, per tutta la durata della fase esecutiva del concordato) si fonda anche l'attestazione ex artt. 160, co. 2, e 182-ter, co. 1, l.f. resa dal dott. Cristiano Chiappafreddo, il quale, premesso che l'ing. Mauro Donnini (stimatore incaricato dalla società proponente) *“nella sua valutazione ha utilizzato il concetto di “valore di mercato (VM)” (in continuità d'uso) inteso come valore attribuibile ai beni in relazione alla consistenza, caratteristiche e vita residua, nel presupposto di continuazione dell'attività e quindi considerando il complesso dei beni ed il concetto di “valore di liquidazione (o realizzo)” (VL) da intendersi quale ammontare lordo realizzabile dalla vendita dei beni sul libero mercato (in blocco o frazionati) liberi da vincoli ed immediatamente disponibili ma da attribuire all'azienda non in attività”*, afferma che *“si può fare riferimento al valore di liquidazione (o realizzo) – pari quindi ad euro 2.424.282,00 – in quanto si tratta dell'unica ipotesi percorribile anche se in termini astratti, come previsto dal dettato normativo, da intendersi quale ammontare lordo realizzabile dalla vendita dei beni sul libero mercato (in blocco o frazionati) liberi da vincoli ed immediatamente disponibili ma da attribuire all'azienda non in attività”*. In altri termini, il dott. Chiappafreddo ai fini dell'indicazione del “ricavato in caso di liquidazione”, ha assunto quale “valore di mercato” quello attribuibile ai beni in caso di liquidazione atomistica ad attività di impresa cessata. Ciò, a ben vedere, non trova alcuna giustificazione nell'attuale sussistenza, sul bene immobile e sui beni mobili registrati della società proponente, del vincolo derivante dal sequestro preventivo disposto in sede penale: da un lato, infatti, l'eventuale persistenza di tale vincolo e/o la sua trasformazione in confisca impedirebbe qualsiasi forma di alienazione (anche atomistica) dei beni; dall'altro, di contro, nulla esclude che in un lasso di tempo più breve di quello stabilito per l'esecuzione del piano concordatario tale vincolo venga meno, anche per effetto di una delle circostanze indicate dall'art. 323 c.p.p., sicché il “valore di mercato” cui la relazione ex artt. 160, co. 2, e 182-ter, co. 1, l.f. avrebbe dovuto fare riferimento è proprio quello che lo stimatore ing. Donnini ha indicato come presumibile prezzo di cessione dei beni in blocco in continuità d'uso, poiché solo una falcidia dei privilegiati in misura inferiore da quella che deriverebbe da una liquidazione dei beni a tale prezzo può certamente reputarsi conveniente per tali creditori nell'orizzonte temporale contemplato dal piano concordatario.

Nulla aggiunge, rispetto ai rilievi che precedono (già contenuti nel decreto del 15.03.2018), la *“integrazione e precisazione”* della relazione ex art. 160, co. 2, l.f. allegata *sub* 16 alla memoria presentata in data 06.04.2018 dalla società proponente.

- 3) L'originaria suddivisione dei creditori in classi prospettata dalla società proponente (v. pag. 56 del piano concordatario) non era conforme ai criteri dettati dall'art. 160, co. 1, lett. c) e configurava un abuso dello strumento previsto da tale norma. Se è vero, infatti, che non è di per sé inammissibile (ed è anzi, in determinati casi, imposta o quantomeno opportuna) la formazione di classi composte da un solo creditore (v. da ultimo App. Torino, 30 giugno 2016, in www.ilfallimentarista.it), non appare invece legittimo l'inserimento di un singolo creditore in più classi per il solo fatto che a tale soggetto vengano offerti trattamenti differenziati per ciascun credito munito di diversa causa legittima di prelazione, vieppiù quando ciò determini, come nella specie, una maggioranza di classi “monosoggettive” tale da comportare il sostanziale “aggiramento” della regola di cui all'art. 177 l.f. secondo cui la

maggioranza per l'approvazione del concordato deve verificarsi anche nel maggior numero di classi (v. in argomento Trib. Asti, 11 febbraio 2016, Trib. Piacenza, 1 settembre 2011, e Trib. Milano, 19 luglio 2011, tutte in www.ilcaso.it).

A tale proposito la società proponente, con la memoria del 06.04.2018, ha invocato il disposto del novellato comma 1 dell'art. 182-ter l.f., il cui ultimo periodo stabilisce che “*Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe*”, ma tale previsione non implica affatto la necessità della formazione di un'autonoma classe per ciascun credito falcidiato di natura tributaria o contributiva assistito da un diverso privilegio. La società proponente, con la medesima memoria, ha comunque modificato sul punto la proposta, suddividendo i creditori in tre classi. Tuttavia anche la nuova suddivisione non è conforme ai criteri dettati dall'art. 160, co. 1, lett. c), sia pure per una ragione differente, ossia per l'inclusione nella classe 2 (crediti tributari degradati al chirografo e credito ipotecario degradato al chirografo) e nella classe 3 (crediti diversi da quelli previdenziali e tributari degradati al chirografo, e crediti chirografari) di creditori aventi posizione giuridica e interessi economici evidentemente omogenei (v. sul tema Trib. Milano, 27 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it, nonché, da ultimo, Cass. 9378/2018).

- 4) Se è vero che l'art. 160, co. 4, l.f. esclude espressamente l'applicabilità al concordato con continuità aziendale della soglia minima del 20% di soddisfazione di ciascun credito, vale invece anche per tale forma di concordato il principio generale secondo cui la fattibilità del piano concordatario, che il Tribunale ha il potere-dovere di valutare in ogni fase (e dunque, anzitutto, in quella di ammissione), deve essere esclusa quando il piano appaia manifestamente inidoneo a consentire la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria, la quale consiste nel superamento della crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione di tutti i creditori in un tempo ragionevole (v. Cass., SS.UU, 1521/2013; Cass. 9061/2017; Cass. 4915/2017; Cass. 26329/2016; Cass. 11497/2014; Cass. 11423/2014; Cass. 24970/2013; Cass. 13083/2013; Cass. 11014/2013; Cass. 18864/2011). Nella specie, a prescindere dall'attendibilità del piano industriale allegato *sub* 3.5. al piano di concordato, non può non rilevarsi che a tutti i creditori falcidiati (che rappresentano di gran lunga la maggioranza dei crediti) viene offerta una percentuale di pagamento irrisoria (che, in base alla proposta modificata, varia dal 1,67% proposto ai creditori della classe 1 al 1,53% indicato per la classe 3), in un tempo (oltre 5 anni dall'omologazione) che appare tutt'altro che ragionevole, sicché il concreto apprezzamento del carattere irrisorio della percentuale di pagamento promessa alla maggior parte dei creditori (molti dei quali, peraltro, sono privilegiati falcidiati) in tempi notevolmente lunghi induce ad esprimere un giudizio negativo in ordine alla fattibilità del concordato (v. *ex multis* Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015, Trib. Lecco, 10 luglio 2015 e Trib. Bergamo, 4 dicembre 2014, tutte in www.ilfallimentarista.it, nonché Trib. Monza, 5 novembre 2014, Trib. Pesaro, 13 novembre 2014, Trib. Modena, 3 settembre 2014, e Trib. La Spezia, 19 settembre 2013, tutte in www.ilcaso.it; v. altresì Trib. S. Angelo dei Lombardi, 7 maggio 2013, in www.expartecreditoris.it, e Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in *Foro it.*, 2012, I, 1, 136).

Sul punto la società proponente, con la memoria del 06.04.2018, ha affermato che “*si tratta di valutazioni che debbono essere apprezzate in concreto [...], visto che la “minima soddisfazione” non è un criterio assoluto, ma è da relazionare, ex art. 2740 c.c., al*

patrimonio interessato dal concordato”, e che “*ciò in altre occasioni, ha indotto a ritenere un soddisfacimento parziale ma non irrisorio il pagamento di una percentuale dell’1%*” (v. pag. 15 della predetta memoria). Giova replicare che, se è vero che la valutazione sul carattere irrisorio della misura della soddisfazione offerta ai creditori deve essere effettuata in concreto e non con riferimento ad un’astratta percentuale minima da offrirsi ai creditori in tutte le procedure di concordato, tra i criteri che devono orientare tale valutazione non può esservi certamente l’entità del “*patrimonio interessato dal concordato*”, dovendo piuttosto il Tribunale compiere (come ha fatto esplicitamente nel caso di specie) il proprio concreto apprezzamento ponendo in correlazione l’entità percentuale della soddisfazione offerta ai creditori alla natura dei crediti vantati da questi ultimi e ai tempi di pagamento previsti nel piano concordatario.

- 5) Quanto ai tempi di adempimento della proposta, va infine aggiunto che la previsione della soddisfazione di crediti privilegiati (nella misura falciata individuata in proposta) fino al 31.03.2024 collide con la regola stabilita dall’art. 186-*bis*, co. 2, lett. c), l.f., secondo cui nel concordato con continuità aziendale la moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati è consentita solo fino a un anno dall’omologazione. Non si ignora, al riguardo, che alcune pronunce della Corte di legittimità offrono una diversa interpretazione del combinato disposto degli artt. 160, co. 2, 177 e 186-*bis* l.f., secondo cui sarebbe possibile, nel concordato continuità aziendale, proporre una soddisfazione dei creditori privilegiati anche in un termine superiore ad un anno, dovendosi in tal caso riconoscere ai suddetti creditori il diritto al voto quali soggetti non integralmente soddisfatti (v. Cass. 10112/2014, Cass. 20388/2014 nonché, da ultimo, Cass. 17461/2015 e Cass. 22045/2016, quest’ultima in tema di concordato fallimentare). In particolare, secondo tali pronunce, la possibilità di prevedere il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati discenderebbe dal combinato disposto dell’art. 160, co. 2, l.f., in base al quale “*la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d)*”, e dell’art. 177, co. 3, l.f., secondo cui, ai fini della legittimazione al voto, “*i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito [...]*”. Una conferma di tale possibilità, poi, dovrebbe trarsi dall’art. 182-*ter* l.f., in tema di transazione fiscale, il quale consente espressamente il pagamento, non solo in percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi muniti di privilegio (e, per taluni di essi, soltanto quello dilazionato). Ne deriva, nell’impostazione della Suprema Corte, un’interpretazione dell’art. 186-*bis*, co. 2, lett. c), l.f. (secondo il quale, nel concordato con continuità aziendale “*il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto*”) quale mera eccezione al summenzionato principio di cui all’art. 177, co. 3, l.f., nel senso che la norma avrebbe quale unico effetto quello di consentire, in via eccezionale, la non

attribuzione del voto ai creditori privilegiati cui venga prospettata una moratoria infrannuale. Tale interpretazione dell'art. 186-bis, co. 2, lett. c), l.f. è già stata disattesa da questo Tribunale in altri precedenti con le seguenti motivazioni, che di seguito si ribadiscono. Va anzitutto evidenziato che il tenore letterale della norma in questione, laddove lascia "*fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma*", induce a ritenere che l'art. 160, co. 2, l.f. regoli e consenta esclusivamente la falcidia quantitativa del credito privilegiato. Vanno inoltre sottolineate le difficoltà di individuazione, in caso di semplice dilazione del pagamento, di quella "*parte residua del credito*" in relazione alla quale i creditori privilegiati dovrebbero essere equiparati ex art. 177, co. 3, l.f. ai creditori chirografari e, dunque, essere ammessi al voto (sotto quest'ultimo profilo la Corte di Cassazione, dopo aver premesso che il pagamento dei crediti privilegiati con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivarrebbe a soddisfazione non integrale di essi, a causa della perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori privilegiati conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti, ha poi affermato che "*la determinazione in concreto di tale perdita (rilevante ai fini del computo del voto dei privilegiati) costituisce accertamento in fatto che il giudice del merito dovrà compiere, alla luce anche della relazione giurata ex art. 160, comma 2, 1. fall. e tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 1. fall. (richiamata dall'art. 169 1. fall.)*", dettando criteri la cui concreta applicazione appare tutt'altro che agevole). Il richiamo, poi, all'art. 182-ter l.f. appare del tutto fuorviante, trattandosi, proprio come l'art. 186-bis, co. 2, lett. c), l.f., di un'eccezione al principio generale, richiamato dalla stessa Suprema Corte, secondo cui la regola generale è quella dell'immediato pagamento dei creditori privilegiati, salvi (nel concordato liquidatorio) i tempi tecnici della liquidazione dell'attivo; principio che l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte appare sovvertire senza che vi sia al riguardo un sufficiente supporto normativo v. in proposito le argomentazioni di Trib. Monza, 16 settembre 2014, in www.ilfallimentarista.it, che questo Collegio condivide pienamente; v. altresì Trib. Trento, 19 giugno 2014, in www.ilcaso.it). Va peraltro precisato che, contrariamente a quanto affermato da una recente pronuncia di merito (v. Trib. Ravenna, 15 gennaio 2018, in www.ilcaso.it), non può incidere sul contrasto giurisprudenziale sopra richiamato la disposizione di cui all'art. 6, lett. i), n. 1, l. 155/2017, trattandosi di una legge delega per una futura riforma, cui non può attribuirsi valore di interpretazione autentica della norma vigente.

Sul punto, con la memoria del 06.04.2018 la società proponente si è limitata ad invocare il disposto del novellato art. 182-ter l.f. (che non è affatto incompatibile con l'orientamento suesposto) e a richiamare "*i provvedimenti più recenti dei Tribunali italiani*" in contrasto con le suesposte considerazioni, che tuttavia questo Tribunale ritiene di dover integralmente ribadire. Peraltro, come si è già evidenziato nel decreto del 15.03.2018, anche a voler aderire al suesposto orientamento della Suprema Corte, nella specie la moratoria prospettata non sarebbe comunque ammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate: vi sono creditori privilegiati (i creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5 e 5-ter; ma anche il creditore ipotecario e il creditore privilegiato ex art. 2753 c.c., per la parte dei rispettivi crediti che impropriamente viene indicata come "non degradata al chirografo") dei quali viene previsto il pagamento in data successiva al 31.12.2019 (e dunque in un tempo superiore ad un anno

dall'omologazione del concordato, ipotizzata in data 31.12.2018), senza che agli stessi sia attribuito il diritto di voto (con inserimento in autonoma classe); alla moratoria indicata per gli altri creditori privilegiati non corrisponde l'attribuzione di un diritto di voto in una misura maggiore rispetto a quella che già spetterebbe loro in ragione della falcidia dei rispettivi crediti.

visto l'art. 162, co. 2, l.f.,

dichiara

inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla IOSA CARLO S.R.L.;

dispone

che le spese della procedura (ivi incluso il compenso del commissario giudiziale, che dovrà far pervenire l'istanza di liquidazione in relazione all'attività concretamente svolta) restino a carico della società proponente, che potrà ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione solo dopo il pagamento delle suddette spese e nella misura che eventualmente residuerà all'esito del relativo pagamento;


manda

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 20/06/2018

Il Giudice relatore

(dott. *Alessandro Nastri*)



Il Presidente

(dott. *Massimo Zanetti*)

